


COMUNE
DI
CANISTRO
PROV. (AQ)




REGOLAMENTO I.U.C.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 13 del 01.08.2014

Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Annalisa D'Agostino)



CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE "IUC"

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2 COMPONENTI DEL TRIBUTO

ART.3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART.4 DICHIARAZIONI

ART.5 MODALITA' DI VERSAMENTO

ART.6 SCADENZE DI VERSAMENTO

ART.7 COMPETENZE NELLA LIQUIDAZIONE

ART.8 RISCOSSIONE

ART.9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART.10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPITOLO 2 REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU"

ART.12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.13 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

CAPITOLO 3 REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI"

ART.14 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.15 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART.16 SOGGETTI PASSIVI

ART.17 BASE IMPONIBILE

ART.18 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART.19 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

ART.20 INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

ART.21 DICHIARAZIONI

ART.22 VERSAMENTO



[Handwritten signature]
V. SINDACO
10/05/2011

ART.23 RISCOSSIONE

CAPITOLO 4 REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI"

ART.24 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.25 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART.26 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

ART.27 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART.28 SOGGETTI PASSIVI

ART.29 ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

ART.30 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

ART.31 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART.32 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

ART.33 COSTO DI GESTIONE

ART.34 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART.35 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ART.36 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART.37 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART.38 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

ART.39 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.40 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.41 SCUOLE STATALI

ART.42 TRIBUTO GIORNALIERO

ART.43 TRIBUTO PROVINCIALE

ART.44 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART.45 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

ART.46 RIDUZIONI PER IL RECUPERO

ART.47 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

ART.48 AGEVOLAZIONI

A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'M. D. G.' followed by some less legible characters.


ART.49 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.50 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

ART.51 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART.52 DISPOSIZIONI TRANSITORIE



[Handwritten signature]

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO, ADOTTATO NELL'AMBITO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE PREVISTA DALL'ART.52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N.446, DISCIPLINA, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2014, L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) NEL COMUNE DI CANISTRO IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 639, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N.147 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART.2 – COMPONENTI DEL TRIBUTO


1. L'IMPOSTA UNICA COMUNALE, DI SEGUITO DENOMINATA "IUC", SI BASA SU DUE PRESUPPOSTI IMPOSITIVI, UNO COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE E, L'ALTRO, COLLEGATO ALL' EROGAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI.
2. IL TRIBUTO IUC E' COMPOSTO DA:
 - a. L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI NATURA PATRIMONIALE DOVUTA DAL POSSESSORE DI IMMOBILI, ESCLUSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE.
 - b. DI UNA COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI, CHE SI ARTICOLA:
 - NEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), A CARICO SIA DEL POSSESSORE CHE DELL'UTILIZZATORE DI IMMOBILI E DESTINATA A FINANZIARE I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE;
 - NELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), A CARICO DELL'UTILIZZATORE DESTINATA ALLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO.

ART.3 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. ENTRO IL TERMINE FISSATO DA NORME STATALI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA:
 - a. LE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU;
 - b. LE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI: IN CONFORMITA' CON I SERVIZI E I COSTI INDIVIDUATI;
 - c. LE TARIFFE DELLA TARI: IN CONFORMITA' AL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REDATTO DAL COMUNE.

ART.4 – DICHIARAZIONI

1. I SOGGETTI PASSIVI DEI TRIBUTI PRESENTANO LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA IUC COMPONENTE TARI ENTRO IL 20 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI INIZIO DEL POSSESSO O DELLA DETENZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO; LA



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPONENTE IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI INIZIO DEL POSSESSO O DELLA DETENZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO. NEL CASO DI OCCUPAZIONE IN COMUNE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE, LA DICHIARAZIONE PUO' ESSERE PRESENTATA ANCHE DA UNO SOLO DEGLI OCCUPANTI.

2. LA DICHIARAZIONE REDATTA SU APPOSITI MODELLI DISTINTI PER CIASCUN TRIBUTO E MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE, HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI SEMPRECHE' NON SI VERIFICHINO MODIFICAZIONI DEI DATI DICHIARATI DA CUI CONSEGUA UN DIVERSO AMMONTARE DEL TRIBUTO; IN TAL CASO LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA ENTRO IL 20 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO INTERVENUTE LE PREDETTE MODIFICAZIONI. AL FINE DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA DI CIASCUN COMUNE, NELLA DICHIARAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATI I DATI CATASTALI, IL MUNERO CIVICO DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE E IL NUMERO DELL'INTERNO, OVE ESISTENTE.
3. AI FINI DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TARI, IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, RESTANO FERME LE SUPERFICI DICHIARATE O ACCERTATE AI FINI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).
4. AI FINI DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TASI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMU.

ART.5 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. IL VERSAMENTO DELLA IUC E' EFFETTUATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N.241 (COSIDDETTO "MODELLO" F24) NONCHE', TRAMITE APPOSITO BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE AL QUALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL CITATO ART.17, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART.6 – SCADENZE DI VERSAMENTO

1. LE SCADENZE DEI PAGAMENTI DELL'IMU SONO QUELLE FISSATE PER LEGGE: 16 GIUGNO PER L'ACCONTO E 16 DICEMBRE PER IL SALDO, CON POSSIBILITA' DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO DI CIASCUN ANNO.
2. AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 688 DELLA LEGGE 147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IL PAGAMENTO DELLA TASI E DELLA TARI E' STABILITO COME SEGUE:
 - a. IL VERSAMENTO DELLA TASI E' FISSATO IN NUMERO 2 RATE, CON SCADENZA 16 GIUGNO E 16 DICEMBRE, CON POSSIBILITA' DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO DI CIASCUN ANNO;
 - b. IL VERSAMENTO DELLA TARI E' FISSATO PER L'ANNO 2014 INTRE RATE CON SCADENZA, 30 GIUGNO, 30 SETTEMBRE, 30 NOVEMBRE.



ART.7 – COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. IL CALCOLO DELLE COMPONENTI TRIBUTARIE IMU E TASI AVVIENE IN AUTOLIQUIDAZIONE AD OPERA DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI.
2. PER LA TARI LA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AVVIENE D'UFFICIO AD OPERA DEL COMUNE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DICHIARATI O ACCERTATI: IL COMUNE PROVVEDE ALL'INVIO AI CONTRIBUENTI DI UN APPOSITO AVVISO DI PAGAMENTO, CONTENENTE L'IMPORTO DOVUTO DISTINTAMENTE PER LA COMPONENTE RIFIUTI E IL TRIBUTO PROVINCIALE, L'UBICAZIONE E LA SUPERFICIE DEI LOCALI E DELLE AREE SU CUI E' APPLICATA LA TARIFFA, LA DESTINAZIONE D'USO DICHIARATA O ACCERTATA, LE TARIFFE APPLICATE, L'IMPORTO DI OGNI SINGOLA RATA E LE SCADENZE.

ART.8 – RISCOSSIONE

1. LA IUC E' APPLICATA E RISCOSSA DAL COMUNE.

ART.9 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. IL COMUNE DESIGNA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE A CUI SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, COMPRESO QUELLO DI SOTTOSCRIVERE I PROVVEDIMENTI AFFERENTI A TALI ATTIVITA', NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO.
2. AI FINI DELLA VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PUO' INVIARE QUESTIONARI AL CONTRIBUENTE, RICHIEDERE DATI E NOTIZIE A UFFICI PUBBLICI, IN ESENZIONE DA SPESE E DIRITTI, E DISPORRE L'ACCESSO AI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI A TRIBUTO, MEDIANTE PERSONALE DEBITAMENTE AUTORIZZATO E CON PREAVVISO DI ALMENO SETTE GIORNI.

ART.10 – ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. IN CASO DI MANCATA COLLABORAZIONE DEL CONTRIBUENTE O ALTRO IMPEDIMENTO ALLA DIRETTA RILEVAZIONE, L'ACCERTAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO IN BASE A PRESUNZIONI SEMPLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2729 DEL CODICE CIVILE.
2. IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO DELLA IUC ALLE PRESCRITTE SCADENZE VIENE IRROGATA LA SANZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO OMESSO O TARDIVAMENTE VERSATO, STABILITA DALL'ART.13 DEL D.LGS 472/97.
3. IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, SI APPLICA LA SANZIONE DAL 100% AL 200% DEL TRIBUTO NON VERSATO, CON UN MINIMO DI € 50,00.
4. IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE, SI APPLICA LA SANZIONE DAL 50% AL 100% DEL TRIBUTO NON VERSATO, CON UN MINIMO DI € 50,00.
5. IN CASO DI MANCATA, INCOMPLETA O INFEDELE RISPOSTA ALL'INVIO DI EVENTUALE QUESTIONARIO DI ACCERTAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLO STESSO, SI APPLICA LA SANZIONE DA EURO 100,00 A EURO 500.



The image shows an official circular stamp of the Municipality of ... (partially legible) and a handwritten signature in black ink over it.

6. LE SANZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 3 E 4 SONO RIDOTTE AD 1/3 (UN TERZO) SE, ENTRO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, INERVIENE ACQUIESCENZA DEL CONTRIBUENTE, CON PAGAMENTO DEL TRIBUTO, SE DOVUTO, DELLA SANZIONE RIDOTTA E DEGLI INTERESSI.
7. SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IUC SI APPLICANO GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE, SECONDO LE MODALITA' IVI STABILITE. DETTI INTERESSI SONO CALCOLATI DALLA DATA DI ESIGIBILITA' DEL TRIBUTO.
8. PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI DEI PRECEDENTI ARTICOLI CONCERNENTI LA IUC, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMI DA 161 A 170 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296.

ART.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I DATI ACQUISITI AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELLA IUC SONO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D.LGS 196/2003.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

ART.12 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'ISTITUZIONE DELLA IUC LASCIA SALVA LA DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU. PERTANTO RESTA IN VIGORE IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 26.07.2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART.13 – ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. E' ASSIMILATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE: a) L'UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA; b) L'UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA; c) DALL' 1.07.2014 L'UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, CON RENDITA CATASTALE INFERIORE A € 500,00. IN CASO DI PIU' UNITA' IMMOBILIARI, LA PREDETTA AGEVOLAZIONE PUO' ESSERE APPLICATA AD UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE.
2. LA SPETTANZA DEL BENEFICIO E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI IMPOSIZIONE. NEL CASO DI ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DAL SOGGETTO PASSIVO IMU, CON L'INDICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ASSIMILAZIONE E CON ALLEGATO IL CERTIFICATO DI RESIDENZA DEL COMODATARIO ALLA DATA DI GENNAIO 2014.



CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART.14 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO


1. IL PRESENTE REGOLAMENTO, ADOTTATO NELL'AMBITO DELLA POTESTA' PREVISTA DALL'ART.52 DEL D.LGS 15 DICEMBRE 1997 N.446, DISCIPLINA LA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" PREVISTA DALL'ART.1 COMMI DAL 669 AL 681 DELLA LEGGE 147/2013 (LEGGE DI STABILITA' 2014) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IN PARTICOLARE STABILENDO CONDIZIONI E MODALITA' OPERATIVE PER LA SUA APPLICAZIONE.
2. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI AL TRIBUTO.

ART.15 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI E' IL POSSESSO O LA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO, DI FABBRICATI, IVI COMPRESA L'ABITAZIONE PRINCIPALE, E DI AREE EDIFICABILI, COME DEFINITI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, AD ECCEZIONE, IN OGNI CASO, DEI TERRENI AGRICOLI.

ART.16 – SOGGETTI PASSIVI

1. LA TASI E' DOVUTA DA CHIUNQUE POSSIEDA O DETENGA A QUALSIASI TITOLO LE UNITA' IMMOBILIARI DI CUI AL COMMA 669 DELL'ART.1, LEGGE N.147/2013. IN CASO DI PLURALITA' DI POSSESSORI O DI DETENTORI, ESSI SONO TENUTI IN SOLIDO ALL'ADEMPIMENTO DELL'UNICA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
2. IN CASO DI DETENZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI NEL CORSO DELLO STESSO ANNO SOLARE, LA TASI E' DOVUTA SOLTANTO DAL POSSESSORE DEI LOCALI E DELLE AREE A TITOLO DI PROPRIETA', USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE E SUPERFICIE.
3. NEL CASO DI LOCALI IN MULTIPROPRIETA' E DI CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI IL SOGGETTO CHE GESTISCE I SERVIZI COMUNI E' RESPONSABILE DEL VERSAMENTO DELLA TASI DOVUTA PER I LOCALI E LE AREE SCOPERTE DI USO COMUNE E PER I LOCALI E LE AREE SCOPERTE IN USO ESCLUSIVO AI SINGOLI POSSESSORI O DETENTORI, FERMI RESTANDO NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI, GLI ALTRI OBBLIGHI O DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO TRIBUTARIO RIGUARDANTE I LOCALI E LE AREE IN USO ESCLUSIVO.
4. NEL CASO IN CUI L'UNITA' IMMOBILIARE E' OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'UNITA' IMMOBILIARE, QUEST'ULTIMO E L'OCCUPANTE SONO TITOLARI DI UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.



Handwritten signature and official stamp.

5. L'OCCUPANTE, DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, VERSA LA TASI NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA TASI, CALCOLATO APPLICANDO L'ALIQUTA DI CUI AL SUCCESSIVO ART.22. LA RESTANTE PARTE E' CORRISPOSTA DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'UNITA' IMMOBILIARE.

ART.17 – BASE IMPONIBILE

1. LA BASE IMPONIBILE DELLA TASI E' QUELLA PREVISTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 201 DEL 2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.214 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

ART.18 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. IL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO, PROVVEDE ALLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMI 676, 677 E 678 DELLA LEGGE 147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART.19 – DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DETERMINA LE ALIQUOTE TASI, IL COMUNE PUO' STABILIRE L'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI, AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 682 E 731 DELLA LEGGE 27.12.2013 N.147 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART.20 – INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SARANNO DETERMINATI ANNUALMENTE, IN MANIERA ANALITICA, I SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI E, PER CIASCUNO DI TALI SERVIZI I RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA LA TASI E' DIRETTA.

ART.21 – DICHIARAZIONI

1. AI FINI DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TASI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU.

ART.22 – VERSAMENTO

1. AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 688 DELLA LEGGE 147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI IL PAGAMENTO DELLA TASI E' FISSATO IN 2 RATE, CON SCADENZA 16 GIUGNO E 16



DICEMBRE. IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA TASI E' ESEGUITO SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE; IL VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO E' ESEGUITO, A CONGUAGLIO, SULLA BASE DEGLI ATTI PUBBLICATI NEL SITO INFORMATICO DI CUI ALL'ART.1, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N.360, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART.23 – RISCOSSIONE

1. LA TASI E' APPLICATA E RISCOSSA DAL COMUNE NEL CUI TERRITORIO INSISTE, INTERAMENTE O PREVALENTEMENTE , LA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.

CAPITOLO 4


REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI)

ART.24 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO, ADOTTATO NELL'AMBITO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE PREVISTA DALL'ART.52 DEL D.LGS 15/12/1997 N.446, DISCIPLINA LA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" PREVISTA DALL'ART.1 COMMI DAL 641 AL 668 DELLA LEGGE 147/2013;
2. L'ENTRATA QUI DISCIPLINATA HA NATURA TRIBUTARIA, NON INTENDENDOSI CON IL PRESENTE REGOLAMENTO ATTIVARE LA TARIFFA CON NATURA CORRISPETTIVA DI CUI ALL'ART.1 COMMA 668 DELLA LEGGE 147/2013.
3. LA TARIFFA DEL TRIBUTO COMUNALE SI CONFORMA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N.158.
4. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

ART.25 . GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI COMPRENDE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E COSTITUISCE UN SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE, SVOLTO IN REGIME DI PRIVATIVA SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.
2. IL SERVIZIO È DISCIPLINATO DALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152, DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
(D. Rossi) (Ass. Agostino)

3. SI DEFINISCE "RIFIUTO", AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152, QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO DI CUI IL DETENTORE SI DISFI O ABBA L'INTENZIONE O ABBA L'OBBLIGO DI DISFARSI.
4. SONO RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 184 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N.152:
 - A) I RIFIUTI DOMESTICI, ANCHE INGOMBRANTI, PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE;
 - B) I RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA, ASSIMILATI DAL COMUNE AI RIFIUTI URBANI;
 - C) I RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE;
 - D) I RIFIUTI DI QUALUNQUE NATURA O PROVENIENZA, GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O SULLE STRADE ED AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO O SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA;
 - E) I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI, QUALI GIARDINI, PARCHI E AREE CIMITERIALI;
 - F) I RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI, NONCHÉ GLI ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE LETTERE B), C) ED E) DEL PRESENTE COMMA.
5. SONO RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL'ART.184, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N.152:
 - A) I RIFIUTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE E AGRO-INDUSTRIALI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.2135 C.C.;
 - B) I RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE, NONCHÉ I RIFIUTI CHE DERIVANO DALLE ATTIVITÀ DI SCAVO;
 - C) I RIFIUTI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI;
 - D) I RIFIUTI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI;
 - E) I RIFIUTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI;
 - F) I RIFIUTI DA ATTIVITA' DI SERVIZIO;
 - G) I RIFIUTI DERIVANTI DALLA ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI, I FANGHI PRODOTTI DALLA POTABILIZZAZIONE E DA ALTRI TRATTAMENTI DELLE ACQUEE DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DA ABBATTIMENTO DI FUMI;
 - H) I RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE;

ART.26 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. SONO ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI LE SEGUENTI SOSTANZE, INDIVIDUATE DALL'ART.185, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152:
 - A) LE EMISSIONI COSTITUITE DA EFFLUENTI GASSOSI EMESSI NELL'ATMOSFERA E IL BISSIDO DI CARBONIO CATTURATO E TRASPORTATO AI FINI DELLO STOCCAGGIO GEOLOGICO E STOCCATO IN FORMAZIONI GEOLOGICHE PRIVE DI SCAMBIO DI FLUIDI CON ALTRE FORMAZIONI A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BISSIDO DI CARBONIO;
 - B) IL TERRENO (IN SITU), INCLUSI IL SUOLO CONTAMINATO NON SCAVATO E GLI EDIFICI COLLEGATI PERMANENTEMENTE AL TERRENO;




[Handwritten signature]

- C) IL SUOLO NON CONTAMINATO E ALTRO MATERIALE ALLO STATO NATURALE ESCAVATO NEL CORSO DI ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, OVE SIA CERTO CHE ESSO VERRÀ RIUTILIZZATO A FINI DI COSTRUZIONE ALLO STATO NATURALE E NELLO STESSO SITO IN CUI È STATO ESCAVATO;
 - D) I RIFIUTI RADIOATTIVI;
 - E) I MATERIALI ESPLOSIVI IN DISUSO;
 - F) LE MATERIE FECALI, SE NON CONTEMPLATE DAL COMMA 2, LETTERA B), PAGLIA, SFALCI E POTATURE, NONCHÉ ALTRO MATERIALE AGRICOLO O FORESTALE NATURALE NON PERICOLOSO UTILIZZATI IN AGRICOLTURA, NELLA SELVICOLTURA O PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA TALE BIOMASSA MEDIANTE PROCESSI O METODI CHE NON DANNEGGIANO L'AMBIENTE NÉ METTONO IN PERICOLO LA SALUTE UMANA;
 - G) I SEDIMENTI SPOSTATI ALL'INTERNO DI ACQUE SUPERFICIALI AI FINI DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E DEI CORSI D'ACQUA O DELLA PREVENZIONE DI INONDAZIONI O DELLA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DI INONDAZIONI O SICCITÀ O RIPRISTINO DEI SUOLI SE È PROVATO CHE I SEDIMENTI NON SONO PERICOLOSI AI SENSI DELLA DECISIONE 2000/532/CE DELLA COMMISSIONE DEL 3 MAGGIO 2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2. SONO ALTRESÌ ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI, IN QUANTO REGOLATI DA ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE COMUNITARIE, IVI INCLUSE LE RISPETTIVE NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO:
- A) LE ACQUE DI SCARICO;
 - B) I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, COMPRESI I PRODOTTI TRASFORMATI, CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO (CE) N.1774/2002, ECCETTO QUELLI DESTINATI ALL'INCENERIMENTO, ALLO SMALTIMENTO IN DISCARICA O ALL'UTILIZZO IN UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOGAS O DI COMPOSTAGGIO;
 - C) LE CARCASSE DI ANIMALI MORTI PER CAUSE DIVERSE DALLA MACELLAZIONE, COMPRESI GLI ANIMALI ABBATTUTI PER ERADICARE EPIZOOZIE, E SMALTITE IN CONFORMITÀ DEL REGOLAMENTO (CE) N.1774/2002;
 - D) I RIFIUTI RISULTANTI DALLA PROSPEZIONE, DALL'ESTRAZIONE, DAL TRATTAMENTO, DALL'AMMASSO DI RISORSE MINERALI O DALLO SFRUTTAMENTO DELLE CAVE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.117.

ART.27 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO È IL POSSESSO O LA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO DI LOCALI O DI AREE SCOPERTE, A QUALUNQUE USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.
- 2. SI INTENDONO PER:
 - A) LOCALI, LE STRUTTURE STABILMENTE INFISSE AL SUOLO CHIUSE DA OGNI LATO VERSO L'ESTERNO, ANCHE SE NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE;
 - B) AREE SCOPERTE, SIA LE SUPERFICI PRIVE DI EDIFICI O DI STRUTTURE EDILIZIE, SIA GLI SPAZI CIRCOSCRITTI CHE NON COSTITUISCONO LOCALE, COME TETTOIE, BALCONI, TERRAZZE, CAMPEGGI, DANCING E CINEMA ALL'APERTO, PARCHEGGI;
 - C) UTENZE DOMESTICHE, LE SUPERFICI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE;
 - D) UTENZE NON DOMESTICHE, LE RESTANTI SUPERFICI, TRA CUI LE COMUNITÀ, LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE.
- 3. SONO ESCLUSE DAL TRIBUTO:


 IL SINDACO COMUNALE
 (D. Usua & S. Agostino)


- A) LE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI O ACCESSORIE A LOCALI TASSABILI, NON OPERATIVE, E LE AREE COMUNI CONDOMINIALI DI CUI ALL'ART.1117 DEL CODICE CIVILE CHE NON SIANO DETENUTE O OCCUPATE IN VIA ESCLUSIVA.
- B) LE AREE COMUNI CONDOMINIALI DI CUI ALL'ART.1117 C.C. CHE NON SIANO DETENUTE O OCCUPATE IN VIA ESCLUSIVA, COME ANDRONI, SCALE, ASCENSORI, STENDITOI O ALTRI LUOGHI DI PASSAGGIO O DI UTILIZZO COMUNE TRA I CONDOMINI.
4. LA PRESENZA DI ARREDO OPPURE L'ATTIVAZIONE ANCHE DI UNO SOLO DEI PUBBLICI SERVIZI DI EROGAZIONE IDRICA, ELETTRICA, CALORE, GAS, TELEFONICA O INFORMATICA COSTITUISCONO PRESUNZIONE SEMPLICE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DELL'IMMOBILE E DELLA CONSEGUENTE ATTITUDINE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE LA MEDESIMA PRESUNZIONE È INTEGRATA ALTRESÌ DAL RILASCIO DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI, ANCHE IN FORMA TACITA, DI ATTI ASSENTIVI O AUTORIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NELL'IMMOBILE O DA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL TITOLARE A PUBBLICHE AUTORITÀ.
5. LE PERTINENZE SONO TASSABILI ANCHE SE PRIVE DI ALLACCI AI SERVIZI, SALVO NEL CASO IN CUI SIANO FATISCENTI.
6. LA MANCATA UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI O L'INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLO STESSO NON COMPORTANO ESONERO O RIDUZIONE DEL TRIBUTO.

ART.28 – SOGGETTI PASSIVI

1. LA TARI È DOVUTA DA CHIUNQUE POSSIEDA O DETENGA A QUALSIASI TITOLO LOCALI O AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI. IN CASO DI PLURALITÀ DI POSSESSORI O DI DETENTORI, ESSI SONO TENUTI IN SOLIDO ALL'ADEMPIMENTO DELL'UNICA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
2. PER LE PARTI COMUNI CONDOMINIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1117 C.C. UTILIZZATE IN VIA ESCLUSIVA IL TRIBUTO È DOVUTO DAGLI OCCUPANTI O CONDUTTORI DELLE MEDESIME.
3. IN CASO DI DETENZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE, LA TARI È DOVUTA SOLTANTO DAL POSSESSORE DEI LOCALI E DELLE AREE A TITOLO DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE O SUPERFICIE.
4. NEL CASO DI LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ E DI CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI IL SOGGETTO CHE GESTISCE I SERVIZI COMUNI È RESPONSABILE DEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO DOVUTO PER I LOCALI ED AREE SCOPERTE DI USO COMUNE E PER I LOCALI ED AREE SCOPERTE IN USO ESCLUSIVO AI SINGOLI POSSESSORI O DETENTORI, FERMI RESTANDO NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI, GLI ALTRI OBBLIGHI O DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO TRIBUTARIO RIGUARDANTE I LOCALI E LE AREE IN USO ESCLUSIVO.

ART.29 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. NON SONO SOGGETTI AL TRIBUTO I LOCALI E LE AREE CHE NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI O CHE NON COMPORTANO, SECONDO LA COMUNE ESPERIENZA, LA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN MISURA APPREZZABILE PER LA LORO NATURA O PER IL PARTICOLARE USO CUI SONO STABILMENTE DESTINATI, COME A TITOLO ESEMPLIFICATIVO;



Handwritten signature



- A) LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE CON PRESENZA DI ARREDO NON COLLEGATE AI SERVIZI DI EROGAZIONE IDRICA, ELETTRICA, CALORE, GAS TELEFONIA O INFORMATICA;
- B) LE SUPERFICI DESTINATE AL SOLO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, FERMA RESTANDO L'IMPONIBILITÀ DELLE SUPERFICI DESTINATE AD USI DIVERSI, QUALI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, UFFICI, BIGLIETTERIE, PUNTI DI RISTORO, GRADINATE E SIMILI;
- C) I LOCALI STABILMENTE RISERVATI A IMPIANTI TECNOLOGICI, QUALI VANI ASCENSORE, CENTRALI TERMICHE, CABINE ELETTRICHE, CELLE FRIGORIFERE, LOCALI DI ESSICCAZIONE E STAGIONATURA SENZA LAVORAZIONE, SILOS E SIMILI;
- D) LE UNITÀ IMMOBILIARI PER LE QUALI SONO STATI RILASCIATI, ANCHE IN FORMA TACITA, ATTI ABILITATIVI PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, LIMITATAMENTE AL PERIODO DALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELL'OCCUPAZIONE;
- E) LE AREE IMPRATICABILI O INTERCLUSE DA STABILE RECINZIONE;
- F) LE AREE ADIBITE IN VIA ESCLUSIVA AL TRANSITO O ALLA SOSTA GRATUITA DEI VEICOLI;
- G) PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI: LE AREE SCOPERTE NON UTILIZZATE NÉ UTILIZZABILI PERCHÉ IMPRATICABILI O ESCLUSE DALL'USO CON RECINZIONE VISIBILE; LE AREE SU CUI INSISTE L'IMPIANTO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI; LE AREE VISIBILMENTE ADIBITE IN VIA ESCLUSIVA ALL'ACCESSO E ALL'USCITA DEI VEICOLI DALL'AREA DI SERVIZIO E DAL LAVAGGIO.

ART.30 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. SONO ESCLUSI DAL TRIBUTO I LOCALI E LE AREE PER I QUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DELL'ORDINARIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER EFFETTO DI NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI, DI ORDINANZE IN MATERIA SANITARIA, AMBIENTALE O DI PROTEZIONE O CIVILE OVVERO DI ACCORDI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI ORGANI DI STATI ESTERI.
2. SI APPLICANO I COMMI 2 E 3 DELL'ARTICOLO 8.

ART.31. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE NON SI TIENE CONTO DI QUELLA PARTE OVE SI FORMANO DI REGOLA, OSSIA IN VIA CONTINUATIVA E NETTAMENTE PREVALENTE, RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, OPPURE SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART.4, AL CUI SMALTIMENTO SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I RELATIVI PRODUTTORI.
2. NON SONO IN PARTICOLARE, SOGGETTE A TARIFFA:
 - A) LE SUPERFICI ADIBITE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI;
 - B) LE SUPERFICI AGRICOLE PRODUTTIVE DI PAGLIA, SFALCI E POTATURE, NONCHÉ ALTRO MATERIALE AGRICOLO O FORESTALE NATURALE NON PERICOLOSO UTILIZZATI IN AGRICOLTURA O NELLA SELVICOLTURA, QUALI LEGNAIE, FIENILI E SIMILI DEPOSITI AGRICOLI;

- C) LE SUPERFICI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ADIBITE, COME ATTESTATO DA CERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO, A: SALE OPERATORIE, STANZE DI MEDICAZIONE, LABORATORI DI ANALISI, DI RICERCA, DI RADIOLOGIA, DI RADIOTERAPIA, DI RIABILITAZIONE E SIMILI, REPARTI E SALE DI DEGENZA CHE OSPITANO PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE.
3. RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE, QUALORA SIA DOCUMENTATA UNA CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI E DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI O DI SOSTANZE COMUNQUE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO, MA NON SIA OBIETTIVAMENTE POSSIBILE O SIA SOMMAMENTE DIFFICOLTOSO INDIVIDUARE LE SUPERFICI ESCLUSE DA TRIBUTO, LA SUPERFICIE IMPONIBILE È CALCOLATA FORFETARIAMENTE, APPLICANDO ALL'INTERA SUPERFICIE SU CUI L'ATTIVITÀ È SVOLTA LE PERCENTUALI DI ABBATTIMENTO INDICATE NEL SEGUENTE ELENCO:

CATEGORIA	Percentuale di riduzione della superficie
Industrie – commercio all'ingrosso	50%
Artigiani	50%
Autofficine e officine – Autocarrozzerie – Gommisti - verniciatura	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Veterinari – medici – dentisti – odontotecnici – fotografi e tipografi	10%
Ristoranti, rosticcerie, distributori di carburante ed altri	10%


PER FRUIRE DELL'ESCLUSIONE PREVISTA DAI COMMUNI PRECEDENTI, GLI INTERESSATI DEVONO:

- A) INDICARE NELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE IL RAMO DI ATTIVITÀ E LA SUA CLASSIFICAZIONE (INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE, DI SERVIZIO, ECC.), NONCHÉ LE SUPERFICI DI FORMAZIONE DEI RIFIUTI O SOSTANZE, INDICANDONE L'USO E LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI (URBANI, ASSIMILATI AGLI URBANI, SPECIALI, PERICOLOSI, SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI) DISTINTI PER CODICE CER;
- B) COMUNICARE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO I QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO DISTINTI PER CODICI CER, ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ATTESTANTE LO SMALTIMENTO PRESSO IMPRESE A CIÒ ABILITATE.
4. LA SUPERFICIE DEI MAGAZZINI ADIBITI AL DEPOSITO DI ATTREZZATURE AGRICOLE E STOCCAGGIO DI PRODOTTI AGRICOLI È RIDOTTA DEL 50%.

6. EREDA KENTO (ALLEGATO)

ART.32 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI


1. LA SUPERFICIE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA ISCRITTE O ISCRIVIBILI NEL CATASTO EDILIZIO URBANO ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO È COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE DEI LOCALI E DELLE AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.
2. AVVENUTA LA COMPIUTA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO TRA I DATI CATASTALI RELATIVI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA E I DATI RIGUARDANTI LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA DI CIASCUN COMUNE DI CUI ALL'ART.9-BIS DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N.201, LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA ISCRITTE O ISCRIVIBILI NEL



EMENDAMENTO:

all'art. 31 aggiungere il Punto n. 6

"I produttori di rifiuti assimilati agli urbani o di rifiuti speciali devono produrre al Comune di Canistro semestralmente, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, la documentazione comprovante la tracciabilità dello smaltimento di detti rifiuti. La sanzione per la mancata presentazione semestrale della citata documentazione verrà prevista con apposito atto deliberativo."



R. SEGRETARIO COMUNALE
D. SANI *[Handwritten Signature]*

CATASTO EDILIZIO URBANO, È PARI ALL'OTTANTA PER CENTO DELLA SUPERFICIE CATASTALE, DETERMINATA SECONDO I CRITERI STABILITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1998 N.138. IL COMUNE COMUNICHERÀ AI CONTRIBUENTI LE NUOVE SUPERFICI IMPONIBILI ADOTTANDO LE PIÙ IDONEE FORME DI COMUNICAZIONE E NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000 N.212.

3. PER LE ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO È COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE, MISURATA AL FILO INTERNO DEI MURI, CON ESCLUSIONE DI QUELLA PARTE CON ALTEZZA MINIMA DI M.1.50.
4. LA SUPERFICIE COMPLESSIVA È ARROTONDATA AL METRO QUADRO SUPERIORE SE LA PARTE DECIMALE È MAGGIORE DI 0,50; IN CASO CONTRARIO AL METRO QUADRO INFERIORE.
5. PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE SONO DI REGOLA SOGGETTI A TARIFFA I LOCALI, NONCHÉ L'AREA DELLA PROIEZIONE AL SUOLO DELLA PENSILINA OVVERO, IN MANCANZA, UNA SUPERFICIE FORFETTARIA PARI A 20 MQ. PER COLONNINA DI EROGAZIONE.

ART.33 – COSTO DI GESTIONE

1. IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI È ISTITUITO PER LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.
2. I COSTI DEL SERVIZIO SONO DEFINITI OGNI ANNO SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI E DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTI DALL'AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ALMENO DUE MESI PRIMA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, E APPROVATI DAL COMUNE, TENUTO CONTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ, DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO FORNITO.
3. IL PIANO FINANZIARIO INDICA IN PARTICOLARE GLI SCOSTAMENTI CHE SI SIANO EVENTUALMENTE VERIFICATI RISPETTO AL PIANO DELL'ANNO PRECEDENTE E LE RELATIVE MOTIVAZIONI.
4. E' RIPORTATO A NUOVO, NEL PIANO FINANZIARIO SUCCESSIVO O ANCHE IN PIANI SUCCESSIVI NON OLTRE IL TERZO, LO SCOSTAMENTO TRA GETTITO A PREVENTIVO E A CONSUNTIVO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI, AL NETTO DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE:
 - A) PER INTERO, NEL CASO DI GETTITO A CONSUNTIVO SUPERIORE AL GETTITO PREVENTIVATO;
 - B) PER LA SOLA PARTE DERIVANTE DALLA RIDUZIONE NELLE SUPERFICI IMPONIBILI, OVVERO DA EVENTI IMPREVEDIBILI NON DIPENDENTI DA NEGLIGENTE GESTIONE DEL SERVIZIO, NEL CASO DI GETTITO A CONSUNTIVO INFERIORE AL GETTITO PREVENTIVATO.

ART.34 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. IL TRIBUTO COMUNALE È CORRISPOSTO IN BASE A TARIFFA COMMISURATA AD ANNO SOLARE, CUI CORRISPONDE UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
2. LA TARIFFA È COMMISURATA ALLE QUANTITÀ E QUALITÀ MEDIE ORDINARIE DI RIFIUTI PRODOTTI PER UNITÀ DI SUPERFICIE, IN RELAZIONE AGLI USI E ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTE, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N.158.



Alto


3. LA TARIFFA È DETERMINATA SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO CON SPECIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA ADOTTARE ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALLA STESSA ANNUALITÀ.
4. LA DELIBERAZIONE, ANCHE SE APPROVATA SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO PURCHÉ ENTRO IL TERMINE INDICATO AL COMMA PRECEDENTE, HA EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO. SE LA DELIBERA NON È ADOTTATA ENTRO TALE TERMINE, SI APPLICA L'ALIQUOTA DELIBERATA PER L'ANNO PRECEDENTE.

ART.35 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. LA TARIFFA È COMPOSTA DA UNA QUOTA FISSA, DETERMINATA IN RELAZIONE ALLE COMPONENTI ESSENZIALI DEL COSTO DEL SERVIZIO, RIFERITE IN PARTICOLARE AGLI INVESTIMENTI PER OPERE E AI RELATIVI AMMORTAMENTI, E DA UNA QUOTA VARIABILE, RAPPORATA ALLE QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI, ALLE MODALITÀ DEL SERVIZIO FORNITO E ALL'ENTITÀ DEI COSTI DI GESTIONE, IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO, COMPRESI I COSTI DI SMALTIMENTO.
2. LA TARIFFA È ARTICOLATA NELLE FASCE DI UTENZA DOMESTICA E DI UTENZA NON DOMESTICA.
3. L'INSIEME DEI COSTI DA COPRIRE ATTRAVERSO LA TARIFFA SONO RIPARTITI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SECONDO CRITERI RAZIONALI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE LA RIPARTIZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE PERCENTUALI DI GETTITO TARSU PROVENIENTE DALLE UTENZE DOMESTICHE E DA QUELLE NON DOMESTICHE DELL'ANNO PRECEDENTE. ALTRI CRITERI RAZIONALI SONO: 1) LA RIPARTIZIONE DEI COSTI IN BASE ALLE QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE DUE CATEGORIE, ANCHE CON METODI PRESUNTIVI: I RIFIUTI RIFERIBILI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE POSSONO ESSERE DETERMINATI ANCHE IN BASE AI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ KD DI CUI ALLE TABELLE 4° E 4B, ALLEGATO 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N.158; 2) LA RIPARTIZIONE DEI COSTI SULLA BASE DEI METRI QUADRATI UTILIZZATI DALLE DUE CATEGORIE DI UTENZE.

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone



[Handwritten signature]

--	--

Utenze non domestiche

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini senza vendita diretta, magazzini adibiti al deposito di attrezzature e derrate agricole
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa *Lucia D'Agostino*)

ART.36 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. IL TRIBUTO È DOVUTO LIMITATAMENTE AL PERIODO DELL'ANNO, COMPUTATO IN GIORNI, NEL QUALE SUSSISTE L'OCCUPAZIONE O LA DETENZIONE DEI LOCALI O AREE.
2. L'OBBLIGAZIONE TARIFFARIA DECORRE DAL GIORNO IN CUI HA AVUTO INIZIO L'OCCUPAZIONE O LA DETENZIONE DEI LOCALI ED AREE E SUSSISTE SINO AL GIORNO IN CUI È CESSATA L'UTILIZZAZIONE, PURCHÉ DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA.
3. SE LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE È PRESENTATA IN RITARDO SI PRESUME CHE L'UTENZA SIA CESSATA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE, SALVO CHE L'UTENTE DIMOSTRI CON IDONEA DOCUMENTAZIONE LA DATA DI EFFETTIVA CESSAZIONE.
4. LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO, IN PARTICOLARE NELLE SUPERFICI E/O NELLE DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE, CHE COMPORTANO UN AUMENTO DI TARIFFA PRODUCONO EFFETTI DAL GIORNO DI EFFETTIVA VARIAZIONE DEGLI ELEMENTI STESSI. IL MEDESIMO PRINCIPIO VALE ANCHE PER LE VARIAZIONI CHE COMPORTINO UNA DIMINUZIONE DI TARIFFA, A CONDIZIONE CHE LA DICHIARAZIONE, SE DOVUTA SIA PRODOTTA ENTRO I TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 32, DECORRENDO ALTRIMENTI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. LE VARIAZIONI DI TARIFFA SARANNO DI REGOLA CONTEGGIATE A CONGUAGLIO.

ART.37 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. LA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE È DETERMINATA APPLICANDO ALLA SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO E DEI LOCALI CHE NE COSTITUISCONO PERTINENZA LE TARIFFE PER UNITÀ DI SUPERFICIE PARAMETRATE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI, SECONDO LE PREVISIONI DI CUI AL PUNTO 4.1, ALLEGATO 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999 N.158, IN MODO DA PRIVILEGIARE I NUCLEI FAMILIARI PIÙ NUMEROSI.
2. LA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE È DETERMINATA IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI, SECONDO LE PREVISIONI DI CUI AL PUNTO 4.2 ALLEGATO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999 N.158.
3. I COEFFICIENTI RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA SONO DETERMINATI NELLA DELIBERA TARIFFARIA.

ART.38 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOTTE DA PERSONE FISICHE CHE VI HANNO STABILITO LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA, IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI È QUELLO DEL NUCLEO FAMILIARE RISULTANTE ALL'ANAGRAFE DEL COMUNE, SALVA DIVERSA E DOCUMENTATA DICHIARAZIONE DELL'UTENTE. DEVONO COMUNQUE ESSERE DICHIARATE LE PERSONE CHE NON


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the office. The signature appears to be 'M. De...'. The stamp is partially obscured by the signature.

FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO E DIMORANTI NELL'UTENZA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO SOLARE, COME AD ES. LE COLF CHE DIMORANO PRESSO LA FAMIGLIA E PARIMENTI DEVONO ESSERE DICHIARATI NON APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO I SOGGETTI CHE PER MOTIVI DI STUDIO O DI LAVORO DIMORANO PER UN PERIODO SUPERIORE A SEI MESI IN ALTRI COMUNI ITALIANI O ESTERI.

2. SONO CONSIDERATI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE ANCHE I MEMBRI TEMPORANEAMENTE DOMICILIATI ALTROVE. NEL CASO DI SERVIZIO DI VOLONTARIATO O ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATI ALL'ESTERO E NEL CASO DI DEGENZE O RICOVERI PRESSO CASE DI CURA O DI RIPOSO, COMUNITÀ DI RECUPERO, CENTRI SOCIO-EDUCATIVI, ISTITUTI PENITENZIARI, PER UN PERIODO NON INFERIORE ALL'ANNO, LA PERSONA ASSENTE NON VIENE CONSIDERATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA, A CONDIZIONE CHE L'ASSENZA SIA ADEGUATAMENTE DOCUMENTATA.
3. PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOTTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NEL COMUNE, PER GLI ALLOGGI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISCRITTI AIRE), E PER GLI ALLOGGI A DISPOSIZIONE DI ENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE OCCUPATI DA SOGGETTI NON RESIDENTI, SI ASSUME COME NUMERO DEGLI OCCUPANTI QUELLO INDICATO DALL'UTENTE O, IN MANCANZA, QUELLO DI 1 UNITÀ. RESTA FERMA LA POSSIBILITÀ PER IL COMUNE DI APPLICARE, IN SEDE DI ACCERTAMENTO, IL DATO SUPERIORE EMERGENTE DALLE RISULTANZE ANAGRAFICHE DEL COMUNE DI RESIDENZA.
4. I MAGAZZINI, LE AUTORIMESSE O GLI ALTRI SIMILI LUOGHI DI DEPOSITO SI CONSIDERANO UTENZE DOMESTICHE CONDOTTE DA UN OCCUPANTE, SE CONDOTTE DA PERSONA FISICA PRIVA NEL COMUNE DI UTENZE ABITATIVE. IN DIFETTO DI TALE CONDIZIONE I MEDESIMI LUOGHI SI CONSIDERANO UTENZE NON DOMESTICHE. PER LE UNITÀ ABITATIVE, DI PROPRIETÀ O POSSEDUTE A TITOLO DI USUFRUTTO, USO O ABITAZIONE DA SOGGETTI GIÀ IVI ANAGRAFICAMENTE RESIDENTI, TENUTE A DISPOSIZIONE DAGLI STESSI DOPO AVER TRASFERITO LA RESIDENZA/DOMICILIO IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) O ISTITUTI SANITARI E NON LOCATE O COMUNQUE UTILIZZATE A VARIO TITOLO, IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI È FISSATO, PREVIA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DOCUMENTATA, IN UNA UNITÀ.
5. PER LE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO OCCUPATE DA DUE O PIÙ NUCLEI FAMILIARI LA TARIFFA È CALCOLATA CON RIFERIMENTO AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI OCCUPANTI L'ALLOGGIO.
6. IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE È QUELLO RISULTANTE AL PRIMO DI GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO O, PER LE NUOVE UTENZE, ALLA DATA DI APERTURA. LE VARIAZIONI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE AVRANNO EFFICACIA A PARTIRE DALL'ANNO SEGUENTE.

ART.39 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. LA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE È DETERMINATA APPLICANDO ALLA SUPERFICIE IMPONIBILE LE TARIFFE PER UNITÀ DI SUPERFICIE RIFERITE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA, CALCOlate SULLA BASE DI COEFFICIENTI DI POTENZIALE PRODUZIONE SECONDO LE PREVISIONI DI CUI AL PUNTO 4.3, ALLEGATO 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N.158.



Albe D. B.

2. LA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE È DETERMINATA APPLICANDO ALLA SUPERFICIE IMPONIBILE LE TARIFFE PER UNITÀ DI SUPERFICIE RIFERITE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA, CALCOLATE SULLA BASE DI COEFFICIENTI DI POTENZIALE PRODUZIONE SECONDO LE PREVISIONI DI CUI AL PUNTO 4.4, ALLEGATO 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N.158.
3. I COEFFICIENTI RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA SONO DETERMINATI PER OGNI CLASSE DI ATTIVITÀ CONTESTUALMENTE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERA TARIFFARIA.

ART.40 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDICATE NELL'ART.34.
2. L'INSERIMENTO DI UN'UTENZA IN UNA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ COME INDIVIDUATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO, VIENE DI REGOLA EFFETTUATA SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO ADOTTATA DALL'ISTAT RELATIVE ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE O AD EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE, FATTA SALVA LA PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA.
3. LE ATTIVITÀ NON COMPRESSE IN UNA SPECIFICA CATEGORIA SONO ASSOCIATE ALLA CATEGORIA DI ATTIVITÀ CHE PRESENTA MAGGIORE ANALOGIA SOTTO IL PROFILO DELLA DESTINAZIONE D'USO E DELLA CONNESSA POTENZIALITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA A PRODURRE RIFIUTI.
4. LA TARIFFA APPLICABILE È DI REGOLA UNICA PER TUTTE LE SUPERFICI FACENTI PARTE DEL MEDESIMO COMPENDIO.
5. NELLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE IN CUI SIA SVOLTA ANCHE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA O PROFESSIONALE, ALLA SUPERFICIE A TAL FINE UTILIZZATA È APPLICATA LA TARIFFA PREVISTA PER LA SPECIFICA ATTIVITÀ ESERCITATA.
6. IN TUTTI I CASI IN CUI NON SIA POSSIBILE DISTINGUERE LA PORZIONE DI SUPERFICIE DESTINATA PER L'UNA O L'ALTRA ATTIVITÀ, SI FA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE DESUMIBILE DALLA VISURA CAMERALE O DA ALTRI ELEMENTI.
7. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON INCLUSE ESPLICITAMENTE NELL'ELENCO SARANNO INSERITE NELLA CATEGORIA TARIFFARIA CON PIÙ SIMILARE PRODUTTIVITÀ POTENZIALE DI RIFIUTI.

ART.41 – SCUOLE STATALI

1. IL TRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE INFERIORI, SECONDARIE SUPERIORI, ISTITUTI D'ARTE E CONSERVATORI DI MUSICA) RESTA DISCIPLINATO DALL'ARTICOLO 33-BIS DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2007 N.248, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2008 N.31.
2. LA SOMMA ATTRIBUITA AL COMUNE AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE È SOTTRATTA DAL COSTO CHE DEVE ESSERE COPERTO CON IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.




ART.42 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. IL TRIBUTO SI APPLICA IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA AI SOGGETTI CHE OCCUPANO O DETENGONO TEMPORANEAMENTE, OSSIA PER PERIODI INFERIORI A 183 GIORNI NEL CORSO DELLO STESSO ANNO SOLARE, CON O SENZA AUTORIZZAZIONE, LOCALI OD AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.
2. LA TARIFFA APPLICABILE È DETERMINATA RAPPORTANDO A GIORNO LA TARIFFA ANNUALE RELATIVA ALLA CORRISPONDENTE CATEGORIA DI ATTIVITÀ NON DOMESTICA E AUMENTANDOLA SINO AL 100%.
3. IN MANCANZA DELLA CORRISPONDENTE VOCE DI USO NELLA CLASSIFICAZIONE CONTENUTA NEL PRESENTE REGOLAMENTO È APPLICATA LA TARIFFA DELLA CATEGORIA RECANTE VOCI DI USO ASSIMILABILI PER ATTITUDINE QUANTITATIVA E QUALITATIVA A PRODURRE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.
4. L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE È ASSOLTO CON IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO DA EFFETTUARSI CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI PER LA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OVVERO PER L'IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA DI CUI ALL'ART.11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011 N.23, A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA.
5. AL TRIBUTO GIORNALIERO SI APPLICANO, SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI E IN QUANTO COMPATIBILI, LE RIDUZIONI E LE AGEVOLAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 25 (RECUPERO), 26 (INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO) E 27 (AGEVOLAZIONI); NON SI APPLICANO LE RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART.23 E PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE DI CUI ALL'ART.24.
6. PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DEL TRIBUTO ANNUALE, COMPRESA LA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART.29.

ART.43 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. AI SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, COMPRESI I SOGGETTI TENUTI A VERSARE IL TRIBUTO GIORNALIERO, È APPLICATO IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N.504.
2. IL TRIBUTO PROVINCIALE, COMMISURATO ALLA SUPERFICIE DEI LOCALI E DELLE AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO COMUNALE, È APPLICATO NELLA MISURA PERCENTUALE DELIBERATA DALLA PROVINCIA SULL'IMPORTO DEL TRIBUTO COMUNALE, ESCLUSA LA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART.29.



IL SINDACO
(Massa Marittima, 14 agosto 2010)

ART.44 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. LA TARIFFA SI APPLICA IN MISURA RIDOTTA, NELLA QUOTA VARIABILE, ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE SI TROVANO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

N.D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	Abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E. del Comune che abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, a condizione che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito	20%
1	Abitazioni con allacci alla rete idrica ed elettrica e con mobili ma di fatto non usate su denuncia del contribuente, salvo accertamento da parte del Comune	20%

2. LE RIDUZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI APPLICANO DALLA DATA DI EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE SE DEBITAMENTE DICHIARATE E DOCUMENTATE NEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIALE O DI VARIAZIONE O, IN MANCANZA, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE. LA RIDUZIONE DI CUI ALLA LETTERA A) SI APPLICA, PER I RESIDENTI NEL COMUNE, ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA DICHIARAZIONE.
3. ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE ABBIANO AVVIATO IL COMPOSTAGGIO DEI PROPRI SCARTI ORGANICI AI FINI DELL'UTILIZZO IN SITO DEL MATERIALE PRODOTTO SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL10% LA RIDUZIONE È SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE, ENTRO IL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO PRECEDENTE, DI APPOSITA ISTANZA, ATTESTANTE DI AVER ATTIVATO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO IN MODO CONTINUATIVO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ACQUISTO DELL'APPOSITO CONTENITORE.
4. LE RIDUZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CESSANO DI OPERARE ALLA DATA IN CUI NE VENGONO MENO LE CONDIZIONI DI FRUIZIONE, ANCHE IN MANCANZA DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE.

ART.45 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. LA TARIFFA SI APPLICA IN MISURA RIDOTTA DEL 30% NELLA PARTE VARIABILE, AI LOCALI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI, ED AREE SCOPERTE ADIBITI AD USO STAGIONALE O AD USO NON CONTINUATIVO, MA RICORRENTE, PURCHÉ NON SUPERIORE A 180 GIORNI NELL'ANNO SOLARE.
2. LA PREDETTA RIDUZIONE SI APPLICA SE LE CONDIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA RISULTANO DA LICENZA O ATTO ASSENTIVO RILASCIATO DAI COMPETENTI ORGANI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ O DA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL TITOLARE A PUBBLICHE AUTORITÀ.
3. SI APPLICANO IL SECONDO E IL QUARTO COMMA DELL'ART.44.

Il Sindaco
[Firma]


ART.46 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. LA TARIFFA DOVUTA DALLE UTENZE NON DOMESTICHE PUÒ ESSERE RIDOTTA A CONSUNTIVO IN PROPORZIONE ALLE QUANTITÀ DI RIFIUTI ASSIMILATI CHE IL PRODUTTORE DIMOSTRI DI AVER AVVIATO AL RECUPERO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, MEDIANTE SPECIFICA ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'IMPRESA, A CIÒ ABILITATA, CHE HA EFFETTUATO L'ATTIVITÀ DI RECUPERO.
2. PER "RECUPERO" SI INTENDE, AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 1, LETT. T), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N.152, UNA QUALSIASI OPERAZIONE IL CUI PRINCIPALE RISULTATO SIA DI PERMETTERE AI RIFIUTI DI SVOLGERE UN RUOLO UTILE, SOSTITUENDO ALTRI MATERIALI CHE SAREBBERO STATI ALTRIMENTI UTILIZZATI PER ASSOLVERE UNA PARTICOLARE FUNZIONE O DI PREPARARLI AD ASSOLVERE TALE FUNZIONE, ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO O NELL'ECONOMIA IN GENERALE.
3. LA TARIFFA È RIDOTTA, NELLA PARTE VARIABILE, DELLE PERCENTUALI DI SEGUITO INDICATE CHE NON CONFERISCANO AL SERVIZIO PUBBLICO RIFIUTI ASSIMILATI, AVVALENDOSI DI ALTRO GESTORE. LE PERCENTUALI DI RIDUZIONE POSSONO ESSERE APPLICATE SOLO NEL CASO IN CUI I RIFIUTI ASSIMILATI NON CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO RIENTRINO NEI PARAMETRI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELL'ASSIMILAZIONE (PREVISTI PER LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSIMILAZIONE RIFIUTI) E SIANO DESTINATI IN MODO EFFETTIVO E OGGETTIVO AL RECUPERO:
 - A) 15% NEL CASO DI RECUPERO DAL 15% AL 25% DEL TOTALE DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PRODOTTI
 - B) 30% NEL CASO DI RECUPERO DI OLTRE IL 25% E FINO AL 50% DEL TOTALE DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PRODOTTI
 - C) 40% NEL CASO DI RECUPERO DI OLTRE IL 50% E FINO AL 75% DEL TOTALE DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PRODOTTI
 - D) 60% NEL CASO DI RECUPERO DI OLTRE IL 75% DEL TOTALE DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PRODOTTI.

LA QUANTITÀ DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PRODOTTI SI OTTIENE APPLICANDO IL KD DI RIFERIMENTO, ALL'INTERA SUPERFICIE IMPONIBILE; LA RIDUZIONE PERCENTUALE È APPLICATA SU RICHIESTA DELL'UTENTE, DA PRESENTARSI ENTRO IL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO. LA RICHIESTA, CHE DEVE ESSERE PRESENTATA DI ANNO IN ANNO, DEVE ESSERE CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA QUANTITÀ, LA QUALITÀ E LA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE. L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL TERMINE ULTIMO COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA RIDUZIONE.

ART.47 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. IL TRIBUTO È DOVUTO NELLA MISURA DEL 20% DELLA TARIFFA, TANTO NELLA PARTE FISSA QUANTO NELLA PARTE VARIABILE, NEI PERIODI DI MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, OVVERO DI EFFETTUAZIONE DELLO STESSO IN GRAVE VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, NONCHÉ DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MOTIVI SINDACALI O



M. M.

PER IMPREVEDIBILI IMPEDIMENTI ORGANIZZATIVI CHE ABBIANO DETERMINATO UNA SITUAZIONE RICONOSCIUTA DALL'AUTORITÀ SANITARIA DI DANNO O PERICOLO DI DANNO ALLE PERSONE O ALL'AMBIENTE.

ART.48 – AGEVOLAZIONI

1. LA TARIFFA SI APPLICA IN MISURA RIDOTTA, NELLA QUOTA VARIABILE, ALLE UTENZE CHE SI TROVANO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI
 - A) FAMIGLIE IN STATO DI INDIGENZA CERTIFICATA DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE: RIDUZIONE DEL 50 % DELLA PARTE VARIABILE;
 - B) DA GENNAIO 2015 FAMIGLIE IN CUI UNO DEI COMPONENTI SIA RICONOSCIUTO INVALIDO CIVILE AL 100% A CONDIZIONE CHE ABBA COMPIUTO 75 ANNI DI ETA': RIDUZIONE DEL 20% DELLA PARTE VARIABILE;
 - C) FAMIGLIE IN CUI UNO DEI COMPONENTI SIA PORTATORE DI HANDICAP RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 3, IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ: RIDUZIONE DEL 20% DELLA PARTE VARIABILE;
2. LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO ISCRITTE IN BILANCIO COME AUTORIZZAZIONI DI SPESA E LA RELATIVA COPERTURA È ASSICURATA DA RISORSE DIVERSE DAI PROVENTI DEL TRIBUTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE L'ISCRIZIONE STESSA.
3. SI APPLICANO IL SECONDO E IL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 23.

ART.49 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. QUALORA SI RENDESSERO APPLICABILI PIÙ RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI, CIASCUNA DI ESSE OPERA SULL'IMPORTO OTTENUTO DALL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI PRECEDENTEMENTE CONSIDERATE.



The image shows a circular official stamp, likely from a municipal office, with a dotted border. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Me Df'.

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.50 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI


1. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO HANNO EFFETTO A DECORRERE DAL 01.01.2014
2. ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRIBUTO DISCIPLINATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, AI SENSI DEL COMMA 704 ART.1 DELLA LEGGE 27.12.2013 N.147, È SOPPRESSA L'APPLICAZIONE DELLA TARSU.

ART.51 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO SI ADEGUA AUTOMATICAMENTE ALLE MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI RIFIUTI E IN MATERIA TRIBUTARIA.
2. I RICHIAMI E LE CITAZIONI DI NORME CONTENUTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI DEVONO INTENDERE FATTI AL TESTO VIGENTE DELLE NORME STESSE.

ART.52 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. IL COMUNE CONTINUERÀ LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSO DELLE PREGRESSE ANNUALITÀ DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ENTRO I RISPETTIVI TERMINI DECADENZIALI O PRESCRIZIONALI.
2. LE DICHIARAZIONI GIÀ PRESENTATE O GLI ACCERTAMENTI GIÀ NOTIFICATI AI FINI DELLE PREVIGENTI FORME DI PRELIEVO SUI RIFIUTI CONSERVANO VALIDITÀ ANCHE AI FINI DELL'ENTRATA DISCIPLINATA DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SEMPRE CHE NON SIANO INTERVENUTE MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DI QUANTO DOVUTO.



[Handwritten signature]
Sesto San Giovanni, 11/11/2013